

CIRCOLARE N. 2 DEL 10 NOVEMBRE 2009

TREMONTI TER

E' legge dallo scorso 3 agosto lo sconto Irpef/Ires pari al 50% dei costi per l'acquisto di nuovi macchinari.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

La norma agevola gli investimenti in:

- macchinari e apparecchiature nuovi — ossia acquistati da produttori e usati sottoposti a processo di effettivo rinnovo - compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 (di cui al provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate 16 novembre 2007), escludendo altre categorie di beni.
- attrezzature comprese nella voce Ateco 28 sono quelle classificate come Nca, acronimo che si riferisce alla fabbricazione di macchinari e apparecchiature, comprese le rispettive parti meccaniche, che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione.
- apparecchi fissi e mobili o portatili progettati per uso industriale, per l'edilizia e l'ingegneria civile, per uso agricolo o domestico e la fabbricazione di alcune apparecchiature speciali, per trasporto di passeggeri o merci entro strutture delimitate.
- fabbricazione di macchinari per usi speciali, non presenti altrove in questa classificazione, utilizzati o meno in un processo di fabbricazione (come quelli utilizzate nei parchi di divertimento, nelle piste automatiche da bowling, eccetera).

SOGGETTI BENEFICIARI

A poter usufruire della detassazione saranno i titolari di reddito di impresa, a prescindere dal regime contabile adottato ossia a:

- persone fisiche esercenti attività commerciale ancorché gestita in forma di impresa familiare, comprese le aziende coniugali;
- società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- società di armamento;

- società di fatto che abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciale;
- consorzi tra imprese;
- società a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni;
- società cooperative e di mutua assicurazione;
- enti pubblici e privati, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale;
- enti pubblici e privati, diversi dalle società, non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale, limitatamente al reddito derivante dall'attività commerciale esercitata;
- società, enti commerciali e persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, relativamente alle stabili organizzazioni situate nel territorio stesso, nella misura in cui l'attività è svolta dalla stabile organizzazione.

Sono, viceversa, esclusi dall'ambito applicativo:

- le persone fisiche esercenti attività agricola entro i limiti previsti dall'articolo 32 del Tuir;
- gli enti non commerciali se non titolari di reddito d'impresa;
- gli esercenti arti e professioni.

IMPORTO E APPLICAZIONE DELLA DETASSAZIONE

L'agevolazione si sostanzia in una riduzione dell'imponibile Ires pari al 50% del valore degli investimenti effettuati nel periodo compreso dalla data di entrata in vigore del decreto e il 30 giugno 2010. Il beneficio non opera ai fini Irap. I periodi di imposta interessati sono pertanto l'anno 2009 e 2010.

Gli investimenti effettuati dopo l'entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2009 produrranno una detassazione in dichiarazione 2009 (giugno 2010), mentre gli investimenti effettuati nel primo semestre del 2010 avranno effetto sulla dichiarazione 2010 (giugno 2011).